

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 231}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALAGUGINI, BERLINGUER GIOVANNI, TRIVA, CHIOVINI
CECILIA, QUERCIOLI, TORTORELLA, PEGGIO, BALBO,
BALDASSARI, CARRÀ, CORRADI NADIA, CALAMINICI,
LEONARDI, MARGHERI, VENEGONI, ZOPPETTI**

Presentata il 4 agosto 1976

Inchiesta parlamentare sull'incidente avvenuto il 20 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA sito in comune di Seveso (Milano) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 10 luglio del corrente anno da un reattore installato nello stabilimento della società ICMESA, sito in comune di Seveso, si verificò la fuoriuscita di sostanze inquinanti che risultarono poi contenenti una straordinaria quantità di dioxina, materia di eccezionali proprietà venefiche.

La nube, in quel modo formatasi, provocò l'inquinamento di una zona di difficile e tutt'ora incerta definizione, mentre lo stato delle cognizioni in argomento, desumibile dalla letteratura scientifica, rende aleatorio il controllo e l'eliminazione del fenomeno, incerta la previsione delle sue conseguenze a breve, medio e lungo termine.

Il Parlamento conosce l'attività e le iniziative assunte dalla Regione Lombardia, dalla provincia di Milano e dai comuni interessati nonché il provvedimento governativo di moratoria già adottato e la prean-

nunciata presentazione di un disegno di legge straordinaria, di finanziamento.

Resta che il fatto accaduto a Seveso, quali che ne risulteranno le dimensioni e le implicazioni definitive, non può considerarsi di interesse puramente locale. Al contrario, esso ha una indubbia rilevanza nazionale o addirittura internazionale, dal momento che trae origine da una attività produttiva, facente capo ad una impresa multinazionale, che, sia pure in via incidentale ad anomala, ha dato vita ad un prodotto, la dioxina, che sinora è stata impiegata precipuamente per usi bellici, come componente, in proporzioni molto inferiori a quelle verificatesi a Seveso, dei defolianti utilizzati dagli Stati Uniti nel Vietnam.

La gravità oggettiva del fatto, la estrema e non ancora definibile pericolosità delle sue conseguenze sollecitano, dunque, un intervento del Parlamento per accertare

cause e responsabilità dell'incidente; per verificare la congruità dei provvedimenti adottati per fronteggiarlo, contenerlo e superarlo; per tutelare la incolumità e la salute dei cittadini; per ripristinare e garantire l'equilibrio dell'ambiente; per risarcire i danni e restaurare il tessuto economico e sociale della zona colpita.

L'incidente medesimo segnala, però, anche, in modo drammatico, l'esistenza di una situazione di fatto e normativa preoccupante ed intollerabile, per cui possono essere insediate e continuare ad operare, senza adeguati controlli preventivi e successivi, attività produttive di evidente pericolosità. Ad una tale situazione occorre porre rimedio con ogni possibile sollecitudine, utilizzando sin da ora tutti gli strumenti legislativi ed i poteri amministrativi esistenti ed elaborando, con uguale urgenza, le proposte innovative capaci di me-

glio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini e l'equilibrio dell'ambiente.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, la cui costituzione noi proponiamo, dovrà affrontare questo duplice ordine di problemi: da un lato, fare il massimo di chiarezza sull'incidente di Seveso, e verificare la congruità delle misure adottate e da adottare per fronteggiarne e ripararne le conseguenze e, dall'altro, formulare le proposte per una nuova e più efficace disciplina delle attività che comportano l'impiego o la produzione, nelle fasi sia intermedie sia finali del ciclo, di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o dannosi.

Il segnale di allarme rappresentato dalla nube di Seveso deve essere raccolto con la massima tempestività e questo noi confidiamo il Parlamento voglia fare, aderendo alla nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta allo scopo di accertare le cause e le conseguenze dell'incidente verificatosi il 10 luglio 1976 in comune di Seveso (Milano), quando da un reattore installato nello stabilimento della società ICMESA sono fuoriuscite sostanze inquinanti contenenti una rilevante quantità di diossina.

In particolare, la Commissione dovrà accertare:

a) in base a quale licenza, da quale autorità rilasciata, per quale attività produttiva è stato installato ed ha operato sino al momento dell'incidente lo stabilimento della società ICMESA, appurando altresì le partecipazioni al capitale azionario della società proprietaria;

b) quale fosse la effettiva produzione della ICMESA, a quali committenti e per quale uso destinata;

c) se e quali controlli sono stati esercitati dai pubblici poteri sulla attività dell'ICMESA e se anteriormente al 10 luglio 1976 si erano verificati incidenti e inquinamenti e con quali conseguenze;

d) quali sono state le conseguenze dell'incidente del 10 luglio 1976, quali i rime-

di approntati, quali le misure adottate per tutelare, nell'immediato e per l'avvenire, la incolumità e la salute degli abitanti della zona e per ripristinare e garantire l'equilibrio dell'ambiente naturale;

e) quali provvedimenti sono stati o devono essere adottati per indennizzare i cittadini danneggiati dall'incidente del 10 luglio 1976, per ottenere dai responsabili il risarcimento di tali danni e per assicurare la ripresa economica della zona.

ART. 2.

La Commissione, sulla base degli accertamenti eseguiti, considerato lo stato attuale degli insediamenti industriali sul territorio nazionale e la normativa vigente in materia di installazione, gestione e controllo delle attività produttive che comportano l'impiego o la produzione, nelle fasi sia intermedie sia finali del ciclo, di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o dannosi per la salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché per l'equilibrio dell'ambiente naturale, formulerà, altresì, proposte per una migliore e più efficace tutela di tali beni.

ART. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.

La Commissione potrà avvalersi della opera di personale di adeguata qualificazione scientifica e professionale, da essa stessa designato.

ART. 4.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti, a quali sedute o parti di esse non sia ammesso il pubblico.

ART. 5.

Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione presenterà alle Camere una prima relazione sull'oggetto specificato all'articolo 1 della presente legge.

Entro otto mesi dal suo insediamento, la Commissione terminerà i propri lavori e presenterà alle Camere la relazione conclusiva.

ART. 6.

La Commissione procede all'indagine ed agli esami, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.